

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16594/2018 proposto da:

S.M., e B.E., in proprio e quali genitori del minore B.N., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Mancini come da procura speciale congiunta al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Silvestri 195, presso lo studio dell'avv. Gennaro Imparato;

- ricorrenti -

contro

Avv. M.M.N., quale curatore speciale del minore B.N., rappresentata e difesa dall'avv. Ghita Lenzi Ridi (PEC ghita.lenziridi(at)firenzepecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Cavour 80;

- controricorrente -

e contro

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze;

- intimato -

e contro

Ma.Ro.;

- intimato -

e contro

Servizio sociale del comune di Viareggio;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 26 aprile 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16-5-2019 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo

che:

il tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava lo stato di adottabilità del minore B.N. (nato l'(OMISSIS)), con sospensione dei genitori B.E. e S.M. dall'esercizio della potestà genitoriale;

a fondamento del giudizio richiamava le valutazioni espresse dal c.t.u. in relazione a gravi problematiche riguardanti la figura della madre - disabile con diagnosi di ritardi mentale di media gravità e per questo seguita dai servizi sociali - e del padre - anch'egli portatore di handicap per ritardi mentali di grado lieve e con tratti caratteriali tali da non comportare un'adeguata consapevolezza delle esigenze (fisiche e psicologiche) del minore;

osservava che al quadro di inidoneità, così emerso, era da associare l'assenza di una famiglia allargata di supporto, anche tenuto conto dei profondi contrasti intercorrenti con il nucleo familiare del padre e delle significative lacune del nucleo familiare di pertinenza materna;

i genitori B. e S. proponevano appello;

si costituivano in giudizio i nonni materni del minore;

la corte d'appello di Firenze, sezione per i minorenni, rigettava il gravame;

per la cassazione della sentenza ricorrono adesso B.E. e S.M., sulla base di due motivi;

resiste con controricorso il curatore speciale del minore avv. M.M.N.;

i nonni materni, costituiti in secondo grado, non hanno svolto difese;

i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

che:

I. - col primo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione del diritto fondamentale del minore a vivere nella propria famiglia di origine, e comunque la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 6, 8 e 14, non avendo la sentenza spiegato per quali ragioni la riscontrata disabilità dei genitori avrebbe dovuto comportare lo stato di abbandono; ciò in particolare relativamente al principio secondo il quale la malattia

del genitore e la conseguente incapacità organizzativa non costituiscono motivo sufficiente per disporre l'allontanamento del minore, e considerato che per consolidata giurisprudenza (anche della Cedu) prima di sopprimere il legame di filiazione le autorità nazionali hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie affinché i minori possano condurre una vita normale all'interno della propria famiglia originaria;

II. - il motivo è inammissibile;

in tema di adozione non si dubita, in linea generale, che è prioritaria esigenza del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato;

tanto impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi - di per sé - sulla disabilità del genitore, condizione che, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18) e del relativo Protocollo addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale, oggetto di tutela L. 4 maggio 1983, n. 184, ex art. 1;

vi è però che fa eccezione a tale principio la situazione nella quale la condizione di disabilità dei genitori, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. ex aliis Cass. n. 28230-13, Cass. 11758-14);

nel caso di specie la corte d'appello ha accertato l'esistenza per l'appunto di una situazione del genere, con richiamo agli approfondimenti istruttori al riguardo svolti a supporto della stessa c.t.u.: ha in particolare evidenziato che le informazioni degli operatori della casa di accoglienza nella quale il bimbo e la madre erano stati inizialmente accuditi erano univocamente attestate nel segno della "assoluta inadeguatezza genitoriale" della madre medesima, circoscritta alla specifica condizione di disabilità "tale da non consentirle, nonostante l'impegno profuso, di potersi occupare dei bisogni minimi del bambino", non essendo stata ella in grado "di gestirne l'alimentazione", avendo indotto in lui "reazioni ansiose" e avendo infine delegato "alle figure presenti la soluzione delle problematiche, fino a mostrarsi in taluni casi distolta dalla relazione con la prole";

eguali - se non maggiori - manchevolezza la corte d'appello ha accertato caratterizzare la figura del padre, "per le problematiche personali connesse ad abuso di alcol e cannabinoidi, in assenza di successivo accesso al Sert", nonchè per il manifestato atteggiamento minimizzante e per la dimostrata indisponibilità al confronto unito ad atteggiamenti autolesivi indicati già dal c.t.u.;

infine la corte territoriale ha accertato l'incontroversa "indisponibilità di figure familiari di riferimento per la coppia, in grado di fornire adeguato sostegno nella crescita e nell'accudimento del minore";

è risolutivo osservare che le riferite circostanze integrano un accertamento di fatto non specificamente censurato sul versante della motivazione;

invero i ricorrenti non hanno enunciato quali ulteriori e distinti fatti storici (v. Cass. Sez. U n. 8053-14) si sarebbero dovuti considerare in vista di una valutazione di diverso segno;

ne consegue che il motivo si palesa infine avulso dai fatti accertati, e come tale è inammissibile;

III. - col secondo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto l'impugnata sentenza non sarebbe, a loro dire, argomentata in ordine alla privazione dell'identità e delle radici del minore, dalle quali invece si sarebbe dovuto desumere la verosimile generazione di gravi patologie e sofferenze della personalità, oltre che il danno rispetto al mantenimento del legame con i genitori naturali;

IV. - anche il secondo motivo è inammissibile, essendo la questione della privazione dell'identità e delle radici del minore del tutto eccentrica rispetto all'oggetto della sentenza impugnata;

la sentenza ha infatti confermato la valutazione afferente lo stato di abbandono al fondo della situazione di adottabilità, e ha respinto il gravame col quale era stata chiesta la revoca della corrispondente pronuncia o, in ipotesi, del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale; ha inoltre respinto la domanda subordinata diretta al mantenimento del minore presso l'attuale famiglia affidataria, per le ragioni legate alla natura complementare e temporanea dell'istituto dell'affido etero familiare e attesa la motivata inadeguatezza di esso a garantire le fondamentali esigenze di accudimento e cura del minore;

tale è l'oggetto della decisione, e rispetto a tale oggetto il secondo motivo si rivela inconferente;

V. - le spese processuali seguono la soccombenza;

per esse va disposto il pagamento in favore dello Stato, essendo la parte controricorrente ammessa a patrocinio pubblico (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133);

non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EURO, di cui 200,00 EURO per esborsi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019